



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 259/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 12 dicembre 2017 composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario ALI'	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Gozzano (No)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 21.11.2017;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di **Gozzano (To)**, con nota 21.11.2017, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in tema di quantificazione del fondo salario accessorio.

In particolare, il Sindaco del comune di Gozzano precisava quanto segue:

- Che nel 2008 l'Ente esternalizzava all'Unione dei comuni del Cusio la gestione del servizio di polizia, trasferendo la relativa spesa di personale comprensiva del fondo salario accessorio;
- Che contestualmente il fondo salario accessorio del comune di Gozzano è stato decurtato dell'importo corrispondente alla quota del fondo relativo al personale trasferito in capo all'Unione;
- A seguito di scioglimento dell'Unione, le quattro unità sono state reinserite nel comune istante;
- La quota comunicata dall'Unione per il fondo accessorio per il personale reinserito nella pianta organica del Comune risulta essere "superiore all'circa di un terzo di quella mantenuta e determinata da questo Comune, che non ha subito variazioni nella quantificazione del fondo fisso".

Ciò posto, l'Ente istante chiede se sia possibile aumentare il proprio fondo salario accessorio, tenuto conto dell'esistenza di un margine disponibile ai fini del rispetto dei vincoli di spesa di personale.

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l'ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

MERITO

Con il quesito in esame l'Ente interroga la Sezione in ordine alla possibilità di incrementare il fondo salario accessorio, tenuto conto che lo stesso fondo è stato determinato "per intero", con successivo scomputo della quota imputabile ai dipendenti trasferiti all'Unione di comuni, e che ora la quota "retrocessa" dall'Unione è superiore a quella originariamente ceduta dall'Ente medesimo.

La risposta al quesito non può che essere negativa alla luce del chiaro tenore testuale dell'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017 secondo cui *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

Appare quindi legittima l'espansione del fondo con la reinternalizzazione del servizio ma tale espansione (tecnicamente realizzata mediante l'eliminazione della quota trasferita all'Unione) non potrà che avvenire nel rispetto del tetto 2016, tetto formato dalla quota "figurativa" calcolata dall'Ente prima della cessione all'Unione di quota parte riferita al personale trasferito e ora reinternalizzato.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 12 dicembre 2017.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente
F.to dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 22/12/2017
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola